

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENZIETTI, FILIPPINI GIOVANNA

Presentata il 3 agosto 1989

Modifica all'articolo 3 della legge 19 luglio 1988, n. 278, recante ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 luglio 1988, n. 278, avente per oggetto «ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino», ha introdotto per la prima volta nel 1988 in Italia il fermo obbligatorio della pesca a strascico e con reti volanti.

Le navi adibite a tali sistemi di pesca, a seguito della citata legge, che le obbliga alla inattività per 45 giorni, ricevono un indennizzo che viene fissato annualmente con decreto ministeriale, in rapporto al tonnellaggio delle imbarca-

zioni, come pure sono indennizzati i pescatori dipendenti, anche se con una modesta cifra giornaliera. Ma l'inattività di questi sistemi di pesca comporta, conseguentemente, l'arresto anche di altre attività, quali quelle del commercio di prodotti ittici allo stato fresco e quelle aziende della ristorazione specializzate in questi prodotti. Questi settori, pure costretti al fermo a seguito di una legge dello Stato, e per fini di interesse collettivo, non ricevono alcuna forma di indennizzo per i danni che subiscono.

Appare quindi opportuno che la legge n. 278 del 1988 venga integrata nel senso di creare le condizioni perché chi subisce

un danno venga indennizzato. La materia è molto complessa, perché trattasi di piccole e piccolissime attività specializzate che difficilmente una legge dello Stato a carattere nazionale riuscirebbe a normare, recependo le diversità presenti da regione a regione, e ad evitare possibili abusi.

A questo fine l'integrazione della legge viene proposta nel senso di delegare alle regioni il compito di formulare una normativa che indennizzi le attività di ven-

dita dei prodotti ittici freschi e della ristorazione che sono costrette a cessare totalmente il proprio lavoro nel periodo di fermo della pesca. Per una concreta corresponsabilizzazione delle regioni nel conseguimento degli obiettivi fissati e lasciando alla loro autonoma valutazione sulla necessità di procedere a forme di indennizzo alle citate categorie, viene proposto che lo Stato contribuisca agli oneri derivanti per una quota del 50 per cento delle spese sostenute.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 19 luglio 1988, n. 278, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 5. Le regioni possono, con proprie norme, stabilire forme di indennizzo agli esercenti attività commerciali e della ristorazione di prodotti ittici allo stato fresco che siano costretti ad interrompere la propria attività a seguito dell'applicazione della presente legge.

6. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, provvede al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute dalle singole regioni.

7. All'onere derivante dai commi 5 e 6, valutato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)" ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.